



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Marzo 2022

Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sull'energia

Indice

| | | |
|-------|--|---|
| 1. | Punti essenziali del progetto | 1 |
| 1.1 | Modifiche riguardanti il raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP) | 1 |
| 1.1.1 | Estensione del luogo di produzione | 1 |
| 1.1.2 | Semplificazione dell'addebito dei costi nell'ambito dei rapporti di locazione e di affitto | 2 |
| 1.2 | Modifiche concernenti la promozione dell'esplorazione di serbatoi geotermici | 3 |
| 2. | Ripercussioni finanziarie, sul personale e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni | 3 |
| 3. | Ripercussioni per l'economia, l'ambiente e la società | 3 |
| 4. | Rapporto con il diritto europeo | 3 |
| 5. | Commenti alle singole disposizioni | 4 |

1. Punti essenziali del progetto

1.1 Modifiche riguardanti il raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP)

Il presente pacchetto di revisioni di diverse ordinanze del settore energetico mira, tra le altre cose, a garantire adeguate condizioni quadro normative per l'incremento degli impianti fotovoltaici. A tal fine occorre modificare alcuni punti dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell'energia (OPEn; RS 730.03) e dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia (OEn; RS 730.01).

Nella revisione dell'OPEn è prevista l'introduzione del nuovo strumento di promozione della remunerazione unica elevata (RU) per gli impianti fotovoltaici senza consumo proprio. Secondo l'articolo 25 capoverso 3 della legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0), modificata dal Parlamento il 1° ottobre 2021, per questi impianti la RU può ammontare fino al 60 per cento dei costi d'investimento determinanti degli impianti di riferimento. Questa modifica tiene conto del fatto che in determinati impianti il consumo proprio non è possibile o lo è solo in misura estremamente ridotta. Si tratta in particolare degli impianti a partire da una potenza di 100 kW installati su tetti dalla superficie molto estesa e in cui solamente una quota molto limitata dell'elettricità prodotta dall'impianto può essere consumata sul posto. Oltre a queste ubicazioni offrono un notevole potenziale anche i tetti e le facciate sui cui si possono installare impianti fotovoltaici di potenza tra i 30 e i 100 kW. In questo segmento il consumo proprio spesso è possibile; nel caso delle case plurifamiliari avviene in forma collettiva attraverso i raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP).

La revisione dell'OEn intende favorire la creazione degli RCP e renderli ancora più attrattivi. In particolare si dovrebbe sfruttare meglio il potenziale degli impianti fotovoltaici medio-grandi. Sono previste, da un lato, una minore rigidità delle disposizioni concernenti la delimitazione del luogo di produzione e, dall'altro, una netta semplificazione delle disposizioni riguardanti l'addebito dei costi nell'ambito dei rapporti di locazione e di affitto.

1.1.1 Estensione del luogo di produzione

Secondo gli articoli 16 capoverso 1 e 17 capoverso 1 LEne sia il normale consumo proprio sia l'RCP sono limitati al luogo di produzione. Secondo l'articolo 14 OEn il luogo di produzione è costituito innanzitutto dal fondo su cui è prodotta l'energia o l'elettricità per il consumo proprio (cpv. 1). Possono essere compresi nel consumo proprio anche altri fondi contigui se direttamente confinanti con il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione o se sono indirettamente collegati a questo attraverso altri fondi partecipanti anch'essi al consumo proprio (cpv. 2 primo periodo). In altre parole, la condizione posta è che tutti i fondi partecipanti al consumo proprio siano contigui. Naturalmente la produzione di energia può svolgersi anche su più fondi. L'ordinanza precisa che i fondi separati gli uni dagli altri unicamente da una strada, una ferrovia o un corso d'acqua, con riserva dell'approvazione del rispettivo proprietario del fondo valgono ugualmente come contigui (cpv. 2 secondo periodo).

Data l'esigenza dei fondi contigui un fondo isolato non può quindi partecipare al consumo proprio. Un fondo è isolato quando non è direttamente confinante con il fondo in cui l'energia è prodotta né indirettamente collegato attraverso altri fondi partecipanti al consumo proprio. Nella prassi, è emerso che spesso la mancata partecipazione all'RCP di tutti i proprietari fondiari dell'area interessata è dovuta alla disposizione geografica dei fondi stessi. A seconda della situazione, la mancata partecipazione anche di un solo fondo può risultare molto sfavorevole, poiché l'RCP non può essere realizzato, o quantomeno non nella dimensione desiderata. In questi casi, non è utile nemmeno la concessione di un diritto di passaggio da parte del proprietario fondiario per attraversare la sua proprietà. Anche un

collegamento diretto tramite linee elettriche private non modifica il fatto che i fondi destinati all'RCP non siano contigui ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2 primo periodo OEn.

Per questa ragione è necessario abolire l'esigenza dei fondi contigui e trattare un «fondo passivo», ossia che non partecipa all'RCP, alla stessa stregua delle strade, ferrovie o corsi d'acqua di cui all'articolo 14 capoverso 2 secondo periodo. In futuro l'RCP potrà estendersi anche oltre uno di questi fondi, con riserva dell'approvazione del rispettivo proprietario del fondo. Tuttavia per consentire questo attraversamento devono esistere corrispondenti linee elettriche private. Quindi, anche abolendo il requisito dei fondi contigui, l'estensione del consumo proprio, come richiesto dall'articolo 16 capoverso 1 secondo periodo LEn, si scontra comunque con limitazioni di tipo economico: quanto più è ampia l'estensione e tanto più ampie saranno le linee da realizzare e finanziare.

Inoltre, anche nel consumo proprio non può essere utilizzata la rete di distribuzione (nuovo art. 14 cpv. 2 OEn o attuale art. 14 cpv. 3 OEn). Per rete di distribuzione si intende anche la rete utilizzata individualmente, dal punto di raccordo (a domicilio) al punto di congiunzione (allacciamento). Se una linea o un impianto accessorio sia parte della rete di distribuzione, o meno, viene valutato indipendentemente dalla proprietà o dalla cessione a scopo d'uso. Secondo il diritto attuale il consumo proprio non è ammesso nemmeno se il gestore mette a disposizione la propria rete di distribuzione dietro pagamento oppure se trasferisce la proprietà di una linea o di un impianto accessorio. Dal momento in cui viene utilizzata la rete di distribuzione, non vi è più consumo proprio e al gestore della rete di distribuzione è dovuto il corrispettivo per l'utilizzazione della rete secondo l'articolo 14 capoverso 2 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.7). Questo principio era già stato espresso nell'iniziativa parlamentare 12.400 con cui si era disciplinato per la prima volta il consumo proprio. Sin dall'inizio era assodato che il consumo proprio potesse avvenire solamente nell'ambito delle proprie linee. Con queste s'intendono i cosiddetti impianti domestici i cui costi sono sostenuti dal proprietario dell'immobile o dai locatari, indipendentemente da un eventuale consumo proprio. Questi impianti possono avere dimensioni diverse; può trattarsi, per esempio delle linee interne di una casa plurifamiliare oppure, talvolta, anche delle installazioni di un intero quartiere.

1.1.2 Semplificazione dell'addebito dei costi nell'ambito dei rapporti di locazione e di affitto

L'articolo 16 capoversi 1–3 OEn contiene disposizioni dettagliate concernenti l'addebito dei costi nei rapporti di locazione e di affitto. Il prezzo che il proprietario fondiario può applicare per l'elettricità consumata in proprio si basa sui costi e sui seguenti due valori di riferimento:

- (i) da un lato si devono considerare i costi per la messa a disposizione dell'elettricità prodotta internamente. Questi comprendono i costi dell'impianto di produzione di elettricità (costi di capitale nonché costi d'esercizio e di manutenzione) nonché per la misurazione interna, la fornitura dei dati, l'amministrazione e la contabilizzazione. Da questi vanno dedotti i ricavi conseguiti attraverso l'elettricità eccedente immessa in rete;
- (ii) dall'altro vi sono i costi per l'elettricità acquistata esternamente, ossia dalla rete, che corrispondono ai costi del prodotto elettrico standard che i partecipanti all'RCP dovrebbero pagare al di fuori del raggruppamento (incl. i costi di rete nonché i tributi e le prestazioni a favore degli enti pubblici).

Per il consumo proprio, ossia per l'energia elettrica prodotta internamente, non si può in nessun caso addebitare un prezzo superiore a quello del prodotto elettrico standard esterno. Se i costi dell'elettricità prodotta internamente (i) sono inferiori ai costi del prodotto elettrico standard (ii), la differenza va suddivisa a metà tra proprietari fondiari e locatari o affittuari.

Nella prassi questa norma dettagliata è recepita come estremamente complicata ed eccessivamente onerosa. In particolare il calcolo delle singole voci di costo per la fornitura dell'elettricità prodotta inter-

namente è piuttosto complesso, soprattutto il calcolo dei costi di capitale computabili dell'impianto (ri-munerazione calcolatoria e ammortamento adeguati). D'ora in poi il prezzo dell'elettricità consumata in proprio dovrà poter essere determinato in modo forfettario in relazione al prezzo del prodotto elettrico standard esterno (nuovo art. 16 cpv. 1 lett. b n. 1). In particolare si dovrà poter rinunciare al calcolo, in parte oneroso, delle singole voci di costo a condizione che il prodotto elettrico interno (incl. i costi per la misurazione interna, la fornitura dei dati, l'amministrazione e la contabilità) sia più conveniente del prodotto elettrico standard esterno almeno del 20 per cento (incl. i costi per l'utilizzazione della rete, la misurazione esterna e i tributi e le prestazioni agli enti pubblici). In alternativa, per definire il prezzo, il proprietario fondiario potrà continuare a basarsi come sinora sui costi effettivi della produzione di elettricità interna (nuovo art. 16 cpv. 1 lett. b n. 2).

La possibilità di effettuare un calcolo forfettario agevola notevolmente i conteggi con i locatari e gli affittuari all'interno di un RCP. Grazie alla riduzione del 20 per cento i locatari e gli affittuari sono comunque tutelati da prezzi eccessivi. Viceversa, grazie alla possibilità tuttora esistente di addebitare i costi effettivi, i proprietari fondiari restano tutelati dalle spese non coperte.

1.2 Modifiche concernenti la promozione dell'esplorazione di serbatoi geotermici

I contributi per l'esplorazione sono stati introdotti nel quadro della Strategia energetica 2050 per ridurre i rischi geologici e, insieme alla garanzia per la geotermia, costituivano una fattispecie di promozione autonoma prevista dall'articolo 33 LEn. Ora anche questi contributi, come per le altre tecnologie, rappresentano dei contributi d'investimento (art. 27b cpv. 1 lett. a e b LEn). Di conseguenza i dettagli dei contributi per l'esplorazione, come per tutti gli altri contributi d'investimento, sono disciplinati dall'OPEn anziché dall'OEn.

Pertanto d'ora in poi l'OEn disciplina solamente le garanzie per la geotermia. Le modifiche nella sezione 1 del capitolo 5 e l'abrogazione dell'allegato 1 della presente revisione dell'OEn riflettono unicamente il trasferimento dei contributi per l'esplorazione nell'OPEn. Per la struttura materiale dei (nuovi) contributi d'investimento si rimanda al progetto di revisione dell'OPEn e al relativo rapporto esplicativo.

2. Ripercussioni finanziarie, sul personale e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Queste modifiche non hanno ripercussioni finanziarie né sul personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

3. Ripercussioni per l'economia, l'ambiente e la società

La nuova normativa rende molto più attrattivi il consumo proprio e il raggruppamento ai fini del consumo proprio, il che favorirà una maggiore diffusione di queste soluzioni per l'utilizzo dell'elettricità prodotta negli impianti fotovoltaici. Ciò avrà effetti positivi sullo sviluppo degli impianti fotovoltaici e contribuirà al raggiungimento dell'auspicato potenziamento delle energie rinnovabili in Svizzera.

4. Rapporto con il diritto europeo

Le modifiche previste non hanno alcuna ripercussione sugli impegni della Svizzera in rapporto al diritto europeo.

5. Commenti alle singole disposizioni

Art. 14 cpv. 2 e 3

Il principio precedentemente contenuto nel capoverso 3 secondo cui la rete di distribuzione non può essere utilizzata senza versare al gestore della rete di distribuzione un corrispettivo per l'utilizzazione della rete è ora esplicitato nel nuovo capoverso 2. Il fatto che la possibilità di attraversare i fondi non partecipanti al consumo proprio nonché strade, ferrovie, corsi d'acqua e simili sia sempre condizionata all'approvazione del rispettivo proprietario del fondo, risulta già dal diritto reale e non deve essere esplicitato.

Art. 16 cpv. 1–3

Per quanto concerne l'addebito dei costi per l'elettricità acquistata esternamente, la nuova norma nel capoverso 1 lettera a non comporta alcuna modifica. Questi costi continuano a essere addebitati individualmente ai singoli locatari e affittuari in funzione del consumo individuale. Per maggiore chiarezza le singole voci di costo sono ora espressamente riportate alla lettera a, naturalmente mantenendo la prassi precedente. La novità riguarda la struttura dei prezzi per l'elettricità prodotta internamente di cui alla lettera b. A riguardo, i proprietari fondiari possono scegliere tra un addebito dei costi forfettario e, come sinora, un addebito basato sui costi effettivi. Nel caso del calcolo forfettario (n. 1) possono addebitare al massimo l'80 per cento dell'importo che il singolo partecipante all'RCP dovrebbe pagare, in regime di servizio universale, al gestore della rete di distribuzione in caso di acquisto del prodotto elettrico standard. Se optano per l'addebito dei costi effettivi (n. 2), i proprietari fondiari devono individuare le singole voci di costo conformemente alla normativa in vigore sinora. Il tetto massimo continua a essere costituito dal prezzo del prodotto elettrico standard esterno. Decadrebbe invece la possibilità, data attualmente dall'articolo 16 capoverso 3 secondo periodo OEn, di addebitare ai locatari e agli affittuari, oltre ai costi effettivi, anche la metà della differenza tra i costi interni e il prezzo del prodotto elettrico standard esterno.

Art. 1 lett. e ed art. 23–27 nonché allegato 1

Dagli articoli 1 e 23–27 sono eliminate le norme per i contributi per l'esplorazione secondo l'articolo 33 della legge precedente, poiché ora i contributi d'investimento per gli impianti geotermici ai sensi del nuovo articolo 27b LEn sono disciplinati nell'OPEN. Per la stessa ragione è abrogato l'allegato 1 OEn.